

Alla cortese attenzione
dei Sindaci e delle Amministrazioni Comunali
per conoscenza al Presidente della Regione Puglia Dott. Michele Emiliano

Oggetto: criticità sul sistema di comunicazione di quinta generazione – 5G

E' in corso l'iter amministrativo per la sperimentazione ed installazione del 5G sui territori comunali. Sono ogni giorno più numerosi i Comuni italiani (attualmente più di 200) che hanno adottato la saggia decisione di sospendere la sperimentazione in via cautelare.

Ci sono serie, fondate e lecite perplessità circa gli effetti che l'esposizione ai campi elettromagnetici del 5G potrebbe avere sull'uomo, sull'ambiente ed intero eco-sistema.

Il Comitato Scientifico europeo (SHEER), composto da prestigiosi membri ed autorevoli esperti sulle questioni di rischio emergenti a danno di salute ed ambiente, ha inserito **l'esposizione ai campi elettromagnetici del 5G fra i fattori di pericolo che potenzialmente sarebbero in grado di mettere a repentaglio la salute e l'ambiente**. Lo stesso Comitato ha manifestato al riguardo preoccupazione, dichiarando che l'argomento *"rimane un'area controversa e gli studi non hanno prodotto prove evidenti dell'impatto"* che avrebbe l'esposizione dei campi elettromagnetici sulla salute ed intero eco – sistema.

A tal proposito, prestigiose analisi di emeriti professori e neuroscienziati hanno evidenziato pericoli correlati all'esposizione ai campi elettromagnetici, fra cui: danni cellulari al DNA, danni neurologici, danno ai sistemi di detossificazione con un sovraccarico di stress ossidativo, effetti cancerogeni sul cervello, sulle ghiandole salivari, sul nervo acustico. Sono state evidenziati rischi per l'aumento del tumore sia per la testa sia per gli schwannomi sino a prospettare il più pericoloso

tumore cardiaco; attivazione significativa della produzione di radicali liberi, alterazione delle funzioni neurologiche e cognitive con la rottura della barriera emato – encefalica.

Ad ogni modo, è inconfutabile la circostanza che **allo stato non sussistano** risultati certi e confortanti quali esiti di una specifica, obiettiva ed imparziale analisi sugli effetti derivati dall'esposizione ai campi elettromagnetici del 5G.

Persino la relazione del Centro Nazionale per la protezione dalle Radiazioni e Fisica Computazionale (Istituto Superiore della Sanità – Roma) **tradisce se stessa**.

Dopo un'ampia argomentazione a tal punto da non ipotizzare “particolari problemi” per l'introduzione del 5G, la relazione, però, termina così:

“In conclusione, i dati disponibili non fanno ipotizzare particolari problemi per la salute della popolazione connessi all'introduzione del 5G. Tuttavia è importante che l'introduzione di questa tecnologia sia affiancata da un attento monitoraggio dei livelli di esposizione [...] e che proseguano le ricerche sui possibili effetti a lungo termine”.

Preliminarmente, l'ipotesi che non vi siano “particolari problemi” non vuol dire “nessuno problema”.

Le parole utilizzate “attento monitoraggio dei livelli di esposizione” e prosecuzione delle ricerche “sui possibili effetti a lungo termine” **non escludono possibili effetti nocivi, allo stato non prevedibili**.

Per converso, l'espressione finale della menzionata relazione lascia ben intendere che, nelle more della sperimentazione ed installazione del 5G, possano riscontrarsi conseguenze dannose per la salute, per l'ambiente e per l'eco - sistema.

Ne consegue che, in assenza di garanzie per la tutela della salute, con questa sperimentazione siamo **cavie da laboratorio**.

In verità, le dichiarazioni dell'ISS andrebbero a **declassificare come irrilevante ciò che ancora non è dato sapere**. L'iter argomentativo seguito dall'ISS potrebbe trasformarsi in una inaccettabile rilevazione e quantificazione **a posteriori di danni altrimenti evitabili**.

Sotto il profilo giuridico, tutto questo è chiaro indice di un **danno da pericolo**, la possibilità, cioè, che un danno determinato dal pericolo di esposizione 5G – da monitorarsi – abbia luogo a posteriori.

Ricordiamo, a titolo meramente esemplificativo, che anche l'esposizione all'amianto è risultato, dopo molti anni, dannosa per la salute. Si è scoperto solo successivamente – da monitoraggi e successive ricerche – che le fibre di amianto se inalate possono provocare principalmente l'asbestosi (una fibrosi estensiva non tumorale del polmone), il carcinoma (tumore del polmone), ed il mesotelioma (tumore del mesotelio).

Certamente vi è differenza fra le due argomentazioni - campi elettromagnetici ed amianto - ma il processo in atto sul modo di agire potrebbe portare al medesimo esito: **esposizione prima e rilevazione certa dei danni dopo**.

Tenuto conto delle criticità espresse da tantissimi medici e scienziati, riteniamo **che il processo debba seguire un percorso inverso**: certezza scientifica quale esito di ulteriori studi e dati elaborati da diversi enti scientifici – e non solo da uno - , obiettività sugli effetti dei campi elettromagnetici 5G, eliminazione di ogni minimo dubbio di pericolo di danno alla salute ed all'ambiente. Solo e soltanto dopo le evidenze scientifiche inoppugnabili si potrebbe riconsiderare l'iter dell'installazione.

La Comunità scientifica ci insegna che l'aspettativa di vita di un essere umano - e non solo dell'essere umano - dipende da quattro fattori fondamentali: genetica, alimentazione, stile di vita ed ambiente.

L'ambiente è un valore, è il luogo in cui l'uomo manifesta la sua personalità, in cui si realizza.

Pertanto, **la qualità dell'ambiente è direttamente proporzionale alla qualità della vita**.

L'ambiente non è un fattore esogeno, ma è interattivo con la vita stessa e per tale ragione esso pretende forme di tutele avverso fattori che possano pregiudicare **il libero sviluppo dei diritti fondamentali**.

Il diritto alla vita è un valore assoluto che personifica **la dignità umana** cui ineriscono tutti gli altri diritti fondamentali, come proclama art. 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

Ed il rispetto alla vita è il presupposto di legalità.

Il bene della salute è uno dei diritti fondamentali sancito dall'art. 32 della nostra Costituzione e garantito non solo come diritto dell'individuo, ma anche come interesse della collettività ed interesse pubblico alla tutela dell'ambiente.

La Corte Costituzionale e di Cassazione SS.UU. hanno affermato l'esistenza di un diritto soggettivo all'ambiente salubre fondato su un'interpretazione estensiva *ex artt. 2, 3 e 32 Cost.* (Cass. SS. UU. n.5172/79, n. 1463/79; Corte Cost. n. 201/1987, n. 62/2005).

La stessa Giurisprudenza amministrativa ha ribadito che *"il cittadino è titolare di un diritto soggettivo all'ambiente salubre quale riflesso del suo diritto di salute costituzionalmente tutelato ex art. 2 e 32 Cost"* (Cons. di Stato n. 1601/2003, n. 5795/2004).

Ne conseguono quattro evidenti corollari:

- 1) preminenza dei diritti e valori fondamentali sopra citati

- 2) attivazione per contrastare ed inibire ogni forma di ostilità o compressione dei diritti fondamentali e le aggressioni all'ambiente, che si riversano in maniera diretta sul godimento effettivo dei diritti essenziali della persona
- 3) difesa anche dell'ambiente quale diritto fondamentale in uno con il diritto della salute ex artt. 2, 3 e 32 Cost.
- 4) diritto sacro santo di partecipazione e di intervento del cittadino, quale titolare dei suoi diritti soggettivi, ogniqualvolta i comportamenti o le decisioni della P.A. possano riversarsi e comprimere i suoi diritti fondamentali

Alla luce di quanto sopra, è e resta preciso dovere della P.A. agire correttamente in protezione di tipo garantisco nel rispetto dei diritti essenziali e fondamentali ed inibire, in assenza di certezze scientifiche, qualunque attività suscettibile e suscettiva di determinare - anche in via potenziale - l'insalubrità senza l'impiego di cautele atte ed idonee a scongiurare il pericolo alla salute del singolo e della collettività.

In mancanza di dovuta tutela ed in caso di accertamento della nocività dei campi elettromagnetici 5G successivo all'installazione - è evidente la responsabilità ascrivibile in capo alle amministrazioni anche per attività pericolose a danno della salute e dell'ambiente (su cui, per ora, sorvoliamo).

Il diritto alla salute - come ampiamente inteso oggi - **è un diritto sociale**, il quale non può essere compromesso da alcuna Amministrazione neppure in vista di altri interessi pubblici (Cass. n. 5172/79, 3921/89, 2396/83).

La P.A. in materia di salute ed ambiente deve essere promozionale o adiuvante.

Proprio per questo, è altresì doveroso privilegiare il **principio di precauzione** anche in tema di 5G.

In forza del principio di precauzione, a fronte di **rischi incerti per la salute umana e dell'ambiente** connessi ad una pratica o ad un prodotto, pur mancando un grado sufficiente di conoscenza scientifica, **è doveroso intervenire per scongiurare il pericolo.**

Tale principio, uno dei cardini su cui si fonda la politica europea in materia ambientale, è contemplato nell'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (UE). Il suo scopo è garantire un alto livello di protezione dell'ambiente attraverso prese di posizione e misure preventive in caso di rischio. Nella pratica il campo di applicazione del principio è molto più vasto e si estende anche alla politica dei consumatori, alla legislazione europea sugli alimenti, alla salute umana, animale e vegetale e si traduce in adozioni di misure restrittive.

Secondo l'orientamento della Commissione Europea, il "principio di precauzione" può essere invocato quando gli effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno, di un prodotto o di un processo sono stati identificati tramite una valutazione scientifica e obiettiva, nonché quando questa valutazione non consente di determinare il rischio con certezza ovvero determina una incompatibilità con l'elevato livello di protezione di una Comunità.

È saggio privilegiare ed adottare questa linea di condotta nelle decisioni politiche, soprattutto, nel caso delle antenne 5G in cui vi è, appunto, l'incertezza scientifica con riferimento alla difesa della salute e dell'ambiente.

Si colga, in ultimo, l'occasione affinché i Comuni adottino il "piano delle antenne", previsto dalla legge n.36 del 22.2.2001 (Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), che consenta di governare le installazioni degli impianti di telefonia mobile sul proprio territorio, limitando l'impatto elettromagnetico e minimizzando l'impatto sulla popolazione locale, favorendo i siti comunali per le nuove installazioni.

Ciò premesso,

SI INVITANO

I Comuni della Regione Puglia destinatari di attendere gli esiti delle valutazioni scientifiche obiettive di salute pubblica ed ambientale e, nelle more, adottare misure e provvedimenti idonei ad inibire la sperimentazione ed installazione del 5G per tutte le ragioni esposte la cui gravità e rilevanza ci hanno imposto eccezionalmente una lunga – ma doverosa – trattazione.

Distinti saluti.

Lecce lì, 17 aprile 2020

Lo Studio Legale Melcarne

Avv. Doriana Melcarne

Avv. Pierluigi Melcarne

Cosmic Community

No Profit Organization – International Actions

Federico De Giorgi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)